

Statuto

Associazione L'Arca di Noè ETS

Art. 1 Costituzione

E' costituita sin dal 3 dicembre del 2002 un'Associazione ora denominata: "L'Arca di Noè ETS", codice fiscale 94589510158.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico degli Enti del Terzo Settore di cui al D. Lgs. n. 117/2017, non ha finalità lucrative soggettive e non può distribuire utili né avanzi di gestione, neppure in caso di scioglimento.

L'Associazione userà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, la locuzione "Ente del terzo settore" o l'acronimo "ETS" a norma e ai sensi del decreto legislativo 117/2017.

Essa è costituita con durata illimitata per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale così come declinate dall'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017.

L'Associazione ha sede in Desio (MB) e, con delibera dell'Assemblea ha facoltà di variare la sede sociale e di istituire sedi secondarie in Italia e all'estero.

Art. 2 Scopi e attività

L'associazione si propone di concorrere attivamente alla realizzazione di una società equa e solidale, sensibile e proattiva rispetto ai bisogni del minore e della persona in condizioni di sofferenza o di disagio economico, psicologico sociale e culturale, anche supportandone le famiglie.

Per la realizzazione di tali scopi l'associazione potrà realizzare o sostenere interventi nelle seguenti aree di attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.Lgs. 117/17:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. N. 117/2017;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

In concreto, l'Associazione intende svolgere (a titolo esemplificativo) le seguenti attività all'interno delle aree di interesse generale sopra citate:

- promuovere iniziative che siano di supporto all'accoglienza, all'orientamento ed all'inserimento per la famiglia in tutte le fasi del suo ciclo vitale; al minore in situazione di disagio psicologico, sociale e familiare; allo straniero in fase di inserimento sociale, lavorativo o di eventuale rimpatrio;
- progettare e realizzare interventi tradizionali e innovativi per l'assistenza alla famiglia e ai singoli che si trovino in situazioni di disagio psichico, sociale, economico e culturale
- realizzare un servizio di mediazione familiare e di mediazione dei conflitti in caso di evoluzioni della famiglia (separazione, divorzio) o di alcuni suoi membri (abuso, maltrattamento);
- sviluppare risorse socio-educative e interculturali (mutuo-aiuto sia nel caso di donne straniere, neomamme, etc.);
- gestire iniziative sia di orientamento di alunni in obbligo scolastico e formativo, sia di collaborazione con le scuole, sia di gestione operativa dei problemi di accoglienza e di integrazione del disagio psico-sociale, handicap, straniero, etc.;
- gestire attività di promozione culturale in tutte le sue forme artistiche, didattiche per diminuire il disagio culturale e di inserimento nel gruppo sociale;
- promuovere iniziative di integrazione e di collaborazione con altre realtà territoriali;
- stipulare convenzioni con Enti pubblici e/o privati per la costituzione e la gestione di servizi complementari ed aggiuntivi rispetto alle esigenze sociali, scolastiche, culturali e formative;
- istituire e gestire corsi di aggiornamento e di formazione rivolti a soggetti che hanno difficoltà economiche a sostenerne la spesa. Si assegnerà il sostegno in base al reddito che verrà definito non inferiore al valore ISEE stabilito annualmente dalla Regione Lombardia per poter ottenere la Dote Scuola;
- favorire la nascita di gruppi che, anche per singoli settori, si propongono scopi analoghi al proprio sostenendo la loro attività, collaborando con essi tramite gli opportuni collegamenti ed anche acconsentendo alla loro adesione all'Associazione.
- L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e comunque mai prevalenti rispetto alle prime.
- In relazione a tali attività, verrà data menzione nei documenti di bilancio del carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale.

L'associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione, pubblica o privata, nazionale o internazionale, nell'ambito degli scopi statuari, oppure associarsi con altre istituzioni, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ai sensi dell'articolo 56 del Decreto Legislativo 117/2017.

Art. 3 Soci

Sono Associati le persone fisiche, giuridiche e gli enti od istituzioni che, condividendone le finalità, facciano richiesta di aderirvi.

Il Consiglio Direttivo decide in via inappellabile sull'ammissione di Associati.

Gli Associati sono tenuti al versamento della quota annuale prevista e fissata dal Consiglio.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio direttivo.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. In particolare, è rispettato il principio delle pari opportunità tra uomo e donna e vengono tutelati i diritti inviolabili della persona. L'associazione è trasparente e gli atti, i verbali ed i registri solo liberamente consultabili dagli associati.

Il Consiglio Direttivo, previo idoneo contraddittorio con l'interessato, decide a maggioranza l'esclusione di Associati per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- morosità;
- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti dell'Associazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure pre - fallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento.

Contro il provvedimento di esclusione può essere proposto motivato ricorso all'assemblea entro 60 giorni dalla data in cui è stato comunicato all'interessato a mezzo lettera raccomandata. L'assemblea decide al riguardo con le maggioranze di cui all'articolo 21 del Codice Civile e la decisione non è ulteriormente appellabile.

Il lavoro dei soci può essere remunerato con incarichi a progetto.

Art.4 Organi dell'associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;

- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- l'Organo di controllo, istituito nella forma del Sindaco e revisore legale unico ovvero del Collegio sindacale e di revisione qualora necessario;
- la Commissione Scientifica all'occorrenza.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo e della Commissione Scientifica, nemmeno qualora rivestano la funzione di Presidente, Vice-presidente.

Art.5 Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati, è ordinaria e straordinaria e delibera nei termini di cui all'articolo 21 del Codice Civile. L'Assemblea generale ordinaria viene convocata a termini dell'articolo 20 del Codice Civile almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio salva la possibilità del maggior termine di 180 giorni ove lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura o all'oggetto dell'Associazione.

All'assemblea ordinaria devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:

- la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento dell'associazione;
- il bilancio dell'esercizio sociale consuntivo;

L'assemblea delibera inoltre in merito:

- alla nomina e alla revoca dei componenti degli organi sociali;
- di nominare e revocare, quando previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- ad altri argomenti che siano proposti all'ordine del giorno;
- su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria delibera a termini dell'articolo 21 del Codice Civile sulle modificazioni dello statuto della Associazione nonché sullo scioglimento dell'ente e la devoluzione del patrimonio.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo di propria iniziativa ovvero su deliberazione del Consiglio medesimo.

Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte con mezzi idonei a garantire l'avvenuto ricevimento da parte degli aventi diritto, almeno sei giorni prima della data fissata per l'adunanza. In caso di urgenza, l'Assemblea potrà essere convocata con avviso inoltrato agli Associati con ogni mezzo idoneo, anche tramite posta elettronica, almeno quarantotto ore prima della data fissata per la riunione.

Il diritto di intervento in Assemblea ed il diritto di voto spettano agli Associati in regola con il versamento della quota associativa per l'anno in corso.

In deroga all'art. 24, co 1, D.Lgs. 117/2017, si considerano aventi diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno 1 giorno nel libro degli associati.

Ogni Associato maggiore di età ha diritto ad un voto. È ammesso il voto per delega, conferita solo ad altri associati, con un massimo di tre per ogni delegato.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con l'intervento, anche per delega, di almeno metà degli Associati e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti.

In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Per la modifica degli scopi e lo scioglimento dell'Associazione sono richieste la maggioranza di cui all'articolo 21 del Codice Civile. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da altra persona designata dall'assemblea stessa. Chi presiede designa un segretario incaricato di redigere il verbale della riunione.

La partecipazione dei soci alle assemblee in audio – video conferenza tramite collegamenti digitali, può avvenire a condizione che gli aventi diritto possano essere identificati e sia loro consentito partecipare in tempo reale alla trattazione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 6 Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di nove Associati.

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'assemblea, eventualmente anche tramite voto di lista, e dura in carica fino all'approvazione del bilancio relativo alla terza annualità di ciascun mandato.

Il Consiglio Direttivo, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, nomina nel suo seno un Presidente, un Vice Presidente, stabilendone i poteri.

Nel caso in cui, nel corso del triennio, venissero a mancare, per dimissioni o per qualsiasi causa, uno, o, al massimo, due membri del Consiglio, i membri in carica purché di numero superiore a due, provvederanno a cooptare, in sostituzione dei Consiglieri cessati dalla carica, altri Associati che li sostituiscono sino alla successiva Assemblea.

Qualora nel corso del triennio venissero a mancare, anche in tempi successivi, tre membri del Consiglio Direttivo, non si potrà più far luogo a cooptazione, ma occorrerà convocare l'Assemblea per il rinnovo dell'intero Consiglio.

Il Consiglio Direttivo è convocato con lettera raccomandata dal Presidente o, in assenza di questo, dal Vice Presidente almeno sei giorni prima del giorno stabilito per la riunione. Può anche essere convocato ad iniziativa di tre dei suoi membri. Nei casi di urgenza il termine per la convocazione può essere ridotto a 48 ore e la convocazione può avvenire a mezzo mail, telegramma o telefax. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Se mancano sia il Presidente che il Vice Presidente, la seduta è presieduta dal membro più anziano.

Il Consiglio è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei consiglieri e delibera validamente col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

L'intervento alle riunioni del Consiglio di Amministrazione in audio – video conferenza tramite collegamenti digitali, può avvenire a condizione che gli aventi diritto possano essere identificati e sia loro consentito partecipare in tempo reale alla trattazione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o a uno dei suoi membri. I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati a membri del Consiglio Direttivo solo congiuntamente.

In particolare, il Consiglio Direttivo:

- elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione;
- stabilisce l'ammontare della quota associativa annua, delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci;
- predispone il bilancio d'esercizio (preventivo e consuntivo) e la relazione annuale sull'esercizio della gestione;
- predispone il bilancio sociale ove ne ricorrano i presupposti di redazione ai sensi di legge, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art.7 Presidente e vice- Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Il Presidente esercita tutti i più ampi poteri di iniziativa necessari per il buon andamento amministrativo, gestionale e promozionale dell'Associazione.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni ivi compreso l'esercizio della rappresentanza legale in caso di sua assenza o impedimento.

In casi particolari il Presidente può delegare parte dei propri poteri, compresa la firma, ad uno o più Consiglieri od al Segretario Generale, ove nominato.

Il Presidente cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.

Egli cura i rapporti, convoca e presiede la Commissione Scientifica.

Art. 8 - Organo di controllo e revisione

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è stabilita dall'Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario, mentre è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30 del D.lgs. n. 117/2017.

L'Organo di controllo, se collegiale, si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due componenti supplenti. L'organo di controllo rimane in carica per tre anni e può essere rieletto. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. n. 117/2017 ed attesta, laddove presente, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige apposito verbale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere consiglieri ed al Presidente notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

La nomina del Collegio dei Revisori dei Conti, è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 31 del D.lgs. n. 117/2017.

Il Revisore legale provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi, effettua verifiche di cassa e banca.

Il Revisore può assistere alle riunioni dell'assemblea (senza diritto di voto) e del Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Art. 9 Collegio dei Garanti

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da 3 componenti scelti fra i non aderenti all'Associazione.

Il Collegio ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti all'Associazione, tra questi e l'Associazione e i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.

Il Collegio giudica ex bono et equo senza formalità di procedure ed il suo lodo è inappellabile.

Il Collegio viene costituito e interpellato di volta in volta secondo necessità sulle controversie che dovessero emergere e non ha durata stabilita.

Art.10 Commissione Scientifica

Il Consiglio Direttivo, ogni qual volta si renda necessario, per la realizzazione degli scopi istituzionali dell'Associazione può incaricare una Commissione Scientifica.

La Commissione Scientifica esprime pareri consultivi su tutte le iniziative dell'Associazione aventi rilevanza culturale, scientifica e professionale inerenti ai problemi di cui sono esperti.

La Commissione garantisce la qualità e la congruità delle attività svolte rispetto agli scopi dell'Associazione.

La Commissione Scientifica è composta da esperti che, per specifica e provata esperienza, siano incaricati dal Comitato Direttivo ad elaborare particolari progetti dell'Associazione nonché le linee guida per gli interventi in ambito operativo da sottoporre all'approvazione del Comitato Direttivo ed al parere dell'Assemblea dei soci. La Commissione Scientifica viene costituita e interpellata di volta in volta secondo le specifiche competenze e non ha durata stabilita.

Art. 11 – Patrimonio ed entrate

Il patrimonio dell'associazione, utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito da:

1. il Fondo di Dotazione iniziale;
2. beni mobili ed immobili;
3. donazioni, liberalità, lasciti e successioni vincolate al patrimonio.

L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi dalle seguenti entrate:

1. quote associative;
2. i redditi del patrimonio;
3. i contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
4. i contributi di enti privati;
5. i contributi di organismi internazionali;

le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni ed i contributi da parte soggetti pubblici e privati non vincolate al patrimonio.

Art. 12 – Esercizi sociali e bilancio

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio deve tempestivamente predisporre il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

Il bilancio sottoposto all'approvazione dell'Assemblea è corredato dalla Relazione dell'Organo di Revisione (se nominato).

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D.lgs. n. 117/2017.

Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e diverse previste ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore.

L'Associazione, nei casi previsti dall'art. 13 del D.lgs. n. 117/2017, deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Dopo l'approvazione in Assemblea il Bilancio sarà depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

Nei casi previsti dall'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, l'Associazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale.

Art. 13 Attività dei Volontari e lavoro nell'associazione

Nell'Associazione possono operare volontari ai sensi dell'art. 17 del Codice del Terzo settore per lo svolgimento delle attività di interesse generale.

Le prestazioni di attività di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

L'Associazione assicura tutti i volontari che operano nell'ente contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 14 – Libri dell'associazione

L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) Il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta al Presidente.

Art. 15 - Scioglimento e liquidazione

L'associazione si scioglie per delibera dell'assemblea o per inattività dell'assemblea protratta per oltre due anni.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, soddisfatte le passività eventualmente presenti in bilancio, non potrà essere diviso tra i soci.

Esso verrà devoluto a cura dei Liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente che persegua finalità analoghe, con qualifica di ente del Terzo settore, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 16 Clausola compromissoria, rinvio e norme transitorie e finali

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'associazione.

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del d. lgs. n. 117 del 2017, nonché, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti le associazioni.

I regolamenti interni e le altre disposizioni, emesse dagli Organi competenti, nell'ambito delle proprie mansioni, hanno valore legale all'interno dell'Associazione ed impegnano tutti i membri alla loro osservanza.